



Consiglio regionale

Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, riconosce l'importanza strategica sotto il profilo ambientale, economico ed occupazionale degli interventi di riqualificazione energetica oltre che di miglioramento sismico del patrimonio edilizio, promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale per il relativo sostegno.
2. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Abruzzo e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

Art. 2

(Interventi per la circolazione dei crediti fiscali)

1. Per l'applicazione dell'articolo 1, ferma restando la disciplina di cui al d.l. 11/2023, la Regione:
 - a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;
 - b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate di cui all'articolo 1, comma 2, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al medesimo articolo 1, comma 2, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, ferma restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del d.l. 34/2020, convertito nella l. 77/2020;
 - c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3

(Criteri e condizioni per l'acquisto ed il trasferimento dei crediti fiscali)

1. L'acquisto ed il trasferimento dei crediti fiscali ai sensi rispettivamente delle lettere c) e b) del comma 1 dell'articolo 2 è consentito nei limiti della consistenza della capacità di compensazione mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o delle società partecipate di cui all'articolo 1, comma 2.
2. L'acquisto dei crediti fiscali ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è limitato, per ciascun credito, alla sola quota annuale immediatamente utilizzabile dal cessionario in compensazione mediante modello F24 nel corso della stessa annualità in cui ha luogo l'acquisto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 121 del d.l. 34/2020.
3. L'acquisto ed il trasferimento dei crediti d'imposta da parte degli enti pubblici economici regionali e/o delle società partecipate di cui all'articolo 1, comma 2, è subordinato alla piena ed esclusiva titolarità del credito, all'incondizionata e libera disponibilità dello stesso ed alla mancata soggezione a pignoramenti, sequestri, pegni o altro gravame a favore di terzi.
4. Le operazioni di acquisto e trasferimento dei crediti fiscali avvengono al miglior prezzo di mercato comunque non superiore al valore nominale del credito al netto della maggiorazione del 10%. L'acquisto dei crediti fiscali ai sensi del comma 2 dai soggetti non titolari di partita IVA avviene al valore nominale del credito.
5. L'acquisto ed il trasferimento dei crediti fiscali avviene solo all'esito dell'acquisizione da parte del cessionario della specifica documentazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.l. 11/2023, il cui possesso costituisce presupposto per l'esclusione del concorso nella violazione che determina la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
6. La negoziazione con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

Art. 4

(Disposizioni attuative)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate di cui all'articolo 1, comma 2, quantificano la consistenza della propria capacità di compensazione annua mediante modello F24 e la comunicano alla Giunta regionale.
2. La Regione individua nella F.I.R.A Spa il soggetto deputato al coordinamento ed al supporto tecnico per l'attuazione della presente legge, con particolare riguardo:
 - a) alla definizione dei criteri e delle modalità attuative finalizzati alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell'articolo 1;
 - b) alla istituzione e gestione della piattaforma di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 2.
3. I soggetti beneficiari sono selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica in modo tale da garantire, ove possibile, l'acquisto prevalente di crediti dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché una distribuzione uniforme per provincia. La F.I.R.A. Spa, nell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) impegno da parte dei soggetti cedenti che si impegnano a riprendere o a incrementare gli acquisti dei crediti "bloccati" nei cassetti fiscali di committenti, professionisti e imprese operanti sul territorio regionale;
- b) crediti provenienti da interventi sulla abitazione principale.

Art. 5

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al fine di supportare le operazioni di trasferimento e di acquisto dei crediti di cui all'articolo 2, la Regione Abruzzo, anche per il tramite della F.I.R.A. Spa, può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
2. Gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate di cui all'articolo 1, comma 2, comunicano con cadenza trimestrale alla Giunta regionale le operazioni effettuate in attuazione della presente legge.
3. Gli enti locali possono avvalersi delle disposizioni di cui alla presente legge, per le medesime finalità, per il tramite dei propri enti pubblici economici e/o società partecipate da essi controllati non inclusi, ai sensi del d.l. 11/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti della capacità di compensazione annua degli enti pubblici economici regionali e/o delle società partecipate di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/9 del 17.10.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE